



Roma, 13/03/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202602521/AG
Oggetto: **Sentenza TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 686/2026:
inurbamento sede rurale vacante**

Circolare n. 15798

SS

8.4

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

***Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta):
inurbamento sede rurale vacante da anni***

Si informa che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), con sentenza n. 686/2026, pubblicata il 3 marzo 2026 ([clicca qui](#)), ha respinto il ricorso proposto da due farmacie operanti nell'area urbana del Comune di Acate avverso la delibera del Consiglio Comunale inerente alla revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 2022-2023, istituendo una terza sede farmaceutica (in aggiunta alle due preesistenti) e definendone la relativa zona di pertinenza, comprendente sia la frazione costiera di Marina di Acate sia parte del centro urbano, al cui interno sono ubicate anche le sedi farmaceutiche delle ricorrenti.

Nelle more del giudizio, il Comune ha adottato la delibera, con cui ha confermato, per il biennio 2025-2027, la pianta organica già approvata con la precedente delibera, sul rilievo che il limitato mutamento nella consistenza della

popolazione registrato alla data del 31 dicembre 2024 non giustificasse mutamenti nell'assetto precedentemente stabilito e condiviso dall'ASP.

Le ricorrenti, pertanto, hanno impugnato anche tale delibera, reiterando pedissequamente le ragioni di doglianza svolte nel ricorso introduttivo ed evidenziando l'illegittimità autonoma di quest'ultima per le seguenti ragioni: a) perché emanata in pendenza di giudizio; b) per non aver utilizzato i dati ISTAT sulla popolazione come normativamente previsto; c) per non aver riconsiderato l'esigenza di potenziare il servizio nella zona costiera carente.

Il Comune di Acate, con memorie di costituzione e risposta, ha difeso la correttezza del proprio operato, richiamando l'ampia discrezionalità che la legge gli riconosce in materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche e la natura recessiva dell'interesse commerciale dei farmacisti rispetto all'interesse pubblico all'equa distribuzione del servizio.

Il TAR, nel dirimere la controversia, ha ritenuto infondato nel merito il ricorso introduttivo e i conseguenti motivi aggiunti per le ragioni specificate di seguito.

Il Giudice di prime cure ha innanzitutto analizzato le norme in materia di pianificazione territoriale del servizio farmaceutico di cui agli artt. 1 e 2 della legge 475/68 ed art. 5 della legge 362/1991 e, successivamente, si è soffermato sugli orientamenti giurisprudenziali in materia.

A tal proposito, con riguardo alla natura del potere spettante all'amministrazione comunale ha richiamato il principio secondo cui, *“in tema di revisione della pianta organica, il comune ha ampia discrezionalità nella pianificazione, che è volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato solo in presenza di chiare e univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà”* (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, 28 febbraio 2025, n. 791).

Ciò posto, con riferimento alla contestazione delle ricorrenti circa i dati demografici espressi nelle delibere impugnate, in quanto diversi dalle rilevazioni ISTAT della popolazione, il TAR ha evidenziato che *“se è vero che, come eccepito dai ricorrenti, i dati espressi nei predetti atti non fanno riferimento alle rilevazioni pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, tanto non basta, tuttavia, a determinare l'illegittimità delle delibere impugnate”* in quanto la pubblicazione delle rilevazioni ISTAT di cui all'art. 2 comma 2 Legge n.475/1968 *“non riveste valore costitutivo”*.

Più nel dettaglio *“il legislatore, attribuendo all'amministrazione il potere di modificare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, ha inteso garantire l'interesse pubblico alla conservazione di un adeguato livello di assistenza farmaceutica nel caso in cui l'attuale distribuzione delle farmacie sul territorio non consenta più di assicurare gli standards previsti. In relazione alla sua ratio, così intesa, la norma può trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui la vigente pianta organica delle farmacie non consenta più di mantenere i livelli del servizio pubblico già assicurati*

alla popolazione. E del resto, essendo l'esigenza del riesame biennale della pianta organica delle farmacie prevista espressamente dalla legge, l'amministrazione non disporrebbe di appropriati strumenti di intervento a fronte di circostanze atipiche (quale il ritardo nella pubblicazione dei dati ISTAT) idonee a provocare non il semplice peggioramento, ma addirittura l'interruzione di un servizio pubblico essenziale in alcune parti del territorio comunale”.

Infine, in merito alla presunta violazione della proporzione di una sede farmaceutica ogni 3.300 residenti, prescritta dall'art. 1 Legge n. 475/1968, il Giudice di prime cure ha rilevato che *“le delibere impugnate risultano, quindi, congruamente motivate nella parte in cui il Comune di Acate ha applicato la proporzione in oggetto rispetto all'intero territorio comunale, mentre la scomposizione del dato demografico per singola circoscrizione (nella specie: l'area del centro urbano) operata dalle ricorrenti non è conforme al dato normativo che pure assumono violato”.*

La legge infatti *“non fissa criteri rigidi (quale l'attribuzione ad ogni farmacia di un numero determinato di abitanti), ma stabilisce quel rapporto con riferimento all'intera popolazione comunale, e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede; rientrando quindi nell'indicata discrezionalità dell'Amministrazione consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in zone frequentate, per motivi di lavoro, di affari o di svago, anche da chi non vi ha la residenza (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 26 novembre 2013 n. 1625)”.*

Inoltre, la scelta di includere parte del centro urbano nella nuova zona è stata ritenuta ragionevole per rendere la sede “più attrattiva”. In passato, infatti, i concorsi per la sola zona costiera erano andati deserti, sicché estendere il perimetro garantisce che la farmacia venga effettivamente aperta.

In tal senso, l'interesse commerciale delle farmacie esistenti a non avere concorrenza è da considerarsi interesse secondario ed *“è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico”* (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2026 n. 1054 che richiama Id. 7 maggio 2025, n. 3872)

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)